

## COMUNE DI TREPUIZZI

### CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 GIUGNO 2020

#### PUNTO 3 O.D.G (EX PUNTO 2)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019.

PRESIDENTE – Prego Assessore.

ASSESSORE CAPODIECI – Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nella seduta odierna questo Consiglio Comunale è chiamato ad esaminare una serie di provvedimenti in materia tributaria che, seppur adottati ogni anno prima del bilancio di previsione, quest'anno hanno una valenza particolare. Il nostro Paese, come tutti sappiamo, è stato colpito duramente dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, non solo dal punto di vista sanitario. Ci troviamo all'inizio di un periodo di faticosa ripresa, in cui le imprese, le famiglie, le istituzioni vivono nell'incertezza del futuro e nella speranza che non ci siano troppe ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale.

In considerazione di ciò, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di affrontare la questione tributaria non solo dal punto di vista della salute dei conti dell'Ente, ma soprattutto in un'ottica di sollievo del cittadino e delle imprese, per quanto è stato possibile, senza comunque pregiudicare l'erogazione dei servizi essenziali e salvaguardando gli equilibri di bilancio.

Fatta questa doverosa premessa, passo ad illustrare il contenuto della presente deliberazione.

In particolare, nel corso della seduta, esamineremo due deliberazioni in materia di IMU, la prima di approvazione del Regolamento e la seconda di approvazione delle aliquote 2020. Successivamente saremo chiamati a discutere di TARI e addizionale comunale all'Irpef.

L'esigenza di adottare un nuovo Regolamento IMU nasce dal fatto che, abolita la IUC, ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI, dal 2020 è nata la nuova IMU, che comprende l'imposta municipale unica e la TASI. La "nuova" imposta, disciplinata dalla legge di Bilancio 2020, si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale.

Con l'unificazione di IMU e TASI viene operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. L'IMU viene disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge di Bilancio 2020.

Da qui la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali e disporre di una fonte normativa organica ed aggiornata recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

Il nuovo Regolamento, predisposto dal Settore Economico-finanziario comunale, che ringrazio, allegato alla delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stabilisce le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria.

I Comuni, per l'anno 2020 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, in deroga possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Il termine è stato poi ulteriormente differito al 31 luglio dal Decreto Rilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Entreremo nel dettaglio delle aliquote IMU per l'anno 2020 nel corso della discussione sul successivo punto all'ordine del giorno. Pertanto, chiedo al Consiglio di approvare il predetto Regolamento.

PRESIDENTE – Prego consigliere Scarpa.

CONSIGLIERE SCARPA – Buon pomeriggio a tutti. Riguardo il regolamento la prima osservazione è relativa al comma 3 dell'Art. 2. L'articolo cita: determinazioni dei valori venali per le aree fabbricabili. In particolare il comma dice: qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato. A questo punto, per assurdo, ci sarebbe da porsi la domanda se a queste condizioni un ente locale non sia un ente economico che persegue finalità lucrative attraverso la soddisfazione di interessi collettivi. Riguardo a questo comma non posso non ricordare che il 7 dicembre del 2018 la mia mozione, garanzia dell'imparzialità della pubblica amministrazione, ebbe il voto negativo da parte della maggioranza.

Quella mozione credo sia strettamente legata a questo comma, infatti esponevo in premessa il fatto che ci si rifà all'Art. 97 della Costituzione che dice: i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. A corredo di quella discussione ovviamente non potevo non citare quanto esposto nei vari articoli del regolamento di contabilità armonizzato. Ovviamente non avrò premura di riprenderli, però voglio ricordare che a corredo di questi regolamenti si citava l'Art. 97 della Costituzione piuttosto che il regolamento per la disciplina delle entrate comunali, all'Art. 1 parla di trasparenza nell'attività amministrativa con obiettivi di equità. E ancora di pubblicità. Nella parte gestione e riscossione si parla di equità e quindi, in particolare, nell'Art. 16, quando si parla di compensazione, si cita: è altresì ammessa la compensazione dei crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata. Quella circostanza con quella mozione chiedevo di fare un passo in più. Completiamo questo discorso delle compensazioni.

Per quanto riguarda i rimborsi c'è scritto che su richiesta del contribuente utente o d'ufficio se direttamente riscontrato, quindi di fatto significa che c'è la possibilità. L'Art. 25, ancora, dice che il contribuente dovrà indicare il proprio Codice Iban al fine di agevolare l'ufficio competente nella emissione del relativo pagamento che verrà effettuato periodicamente mediante bonifico.

Significa che se il contribuente non è in grado di recuperare la documentazione, ma il Comune ha evidenza, di fatto al cittadino contribuente non verrebbe riconosciuto il rimborso.

Ancora, nelle attività di controllo delle entrate si cita che la Giunta comunale può indirizzare ove sia ritenuto opportuno l'attività di controllo e accertamento. Imparzialità etc.. Considerato che il principio di imparzialità attraverso l'Art. 97 della Costituzione impone divieto di disparimento del trattamento contributivo richiesto ai contribuenti, in più occasione la Cassazione ha condannato le violazioni del principio di imparzialità dell'attività amministrativa.

Ritenute salve tutte queste considerazioni e considerato che prima del 10 ottobre 2018, giorno in cui ho protocollato la mozione, ebbi l'accortezza di parlare con il dottore Bisconti e chiedere quanto tecnicamente fosse gestibile la cosa... Cosa chiedevo nella mozione? Chiedevo semplicemente di variare quello che era il software in modo tale che così come automaticamente vengono determinati gli accertamenti in base al file xml che arriva dall'Agenzia delle Entrate, da informatico, so che è molto banale determinare quelli che sono gli accertamenti di rimborso. La Giunta ritenne che in quel passaggio questa mozione non fosse degna di approvazione.

Passiamo all'Art. 8 del regolamento. Sono elencate le varie esenzioni. Perché parlo di questo? In questo regolamento che abbiamo letto c'è scritto che sono esenti gli immobili dati in comodato d'uso gratuito etc. etc., perché ovviamente si dovrebbe aver avuto premura di confrontare il contesto di esenzioni e riduzioni con quelli che erano nel regolamento precedente e quindi nei termini di legge precedenti. In particolare, nelle delibere precedenti, approvate fino al 30 marzo 2019, si citava come riduzione la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti etc.. E ancora, la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato. Ovviamente quando leggo quest'ultima parte non posso non ricordare che una mia interrogazione a risposta scritta del 18 luglio 2018, dove chiedevo se c'era intenzione da parte dell'amministrazione di avvalersi del canone concordato, quindi avviare tutte le procedure a corredo di questo, quindi attraverso un accordo etc., è in attesa di risposta.

Passiamo all'Art. 11 del regolamento, rimborsi e compensazioni. Vale quanto ho detto prima riguardo al discorso della mozione, perché nel comma 4 di questo regolamento dice: le somme da rimborsare

possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, ovvero su richiesta è il contribuente che deve essere in grado di dimostrare il fatto che ha un credito nei confronti dell'amministrazione. A mio avviso, per quella mozione non dovrebbe esistere questo tipo di comma. Rimangono le considerazioni fatte sugli articoli del nuovo regolamento Imu, anche se ieri in commissione il dottore Bisconti rimarcava, al di là delle osservazioni fatte, anche il discorso del differimento. Abbiamo parlato del differimento, l'Art. 7, che non trovava... La condivido in Consiglio comunale, facevo presente sia all'assessore che al dottore Bisconti che questo comma non trovava corrispondenza con una nota del Mef dell'8 giugno scorso dove si imputava il fatto che non è la Giunta comunale a avere la potestà di questo tipo di deliberazione, ovvero del differimento, ma la deliberazione stessa deve passare in Consiglio comunale. Avete tutti quanti vissuto attraverso i vostri interlocutori istituzionali il fatto che molti enti locali abbiano disciplinato in maniera un po' anarchica in questo periodo per quanto riguarda sia il differimento, che aspetti di... per favorire l'utenza del cittadino contribuente. Tuttavia, confermava il dottore Bisconti che la legge di bilancio ha comunque eliminato gran parte delle ambiguità che sussistevano nella disciplina dell'Imu, come anche rimarcava l'assessore durante il suo intervento. Rimane comunque nelle mani dell'amministrazione la possibilità di indirizzare il regolamento a favore dei cittadini in termini di chiarezza, trasparenza e efficacia. Grazie.

PRESIDENTE – Prego consigliere Rampino.

CONSIGLIERE RAMPINO – Solo per una breve dichiarazione di voto. Di fatto non ho nulla da aggiungere alla relazione dell'assessore Capodici e degli interventi rispetto all'andamento della commissione, perché si tratta di fatto di un allineamento doveroso alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 che introduce di fatto una semplificazione del quadro della fiscalità locale e quindi in un'ottica ovviamente di favorire, come diceva il consigliere Scarpa, il dialogo con i cittadini la via della semplicemente va sempre perseguita, oltre alla doverosità dell'approvazione. Tale concetto è stato rafforzato in commissione in quanto nell'ambito dell'audizione del responsabile dei servizi finanziari si è evidenziata una evoluzione della disciplina a livello nazionale che riduce gli spazi e i margini di errore, quindi anche questo è un indiscusso vantaggio per i cittadini. Pertanto il nostro voto è favorevole.

PRESIDENTE – Prego consigliere Renna.

CONSIGLIERE RENNA – Solo una cosa. Relativamente all'Art. 7, chiedo al dottore Bisconti, dice: nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta agli eredi relativa all'immobile etc.. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius... Quello che voglio capire...

DOTT. BISCONTI – È una questione formale di versamento. Voi sapete che nel modello F24 io ho la possibilità di mettere il nome del defunto e poi mettere uno dei coobbligati. Quindi o lo fate in quel modo, oppure gli eredi già direttamente versano la loro quota per quanto anche non in fase di successione, va bene lo stesso. In teoria è consigliabile che finché non c'è una successione si metta il nome del deceduto e uno poi si mette un codice fiscale dei coobbligati che sicuramente sarà uno degli eredi e verserà per nome e per conto. Voi sapete che nel momento in cui dovessero scattare accertamenti, quando non c'è successione tutti gli eredi o tutti gli aventi diritto a quella eredità sono coobbligati. Dopo siamo costretti a notificare a qualunque avente diritto l'accertamento. Si lascia questa possibilità, ma lo dice espressamente anche la norma, perché prima ci sono stati dei problemi in questo senso. Io consiglio nel caso di mettere sempre il nome del deceduto e sotto uno qualunque dei coobbligati, però non è detto che non si possa fare nello stesso modo.

PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi passiamo al voto.

VOTAZIONE  
FAVOREVOLI –  
ASTENUTI –

PRESIDENTE – Per l'immediata esecutività.

VOTAZIONE  
FAVOREVOLI –  
ASTENUTI –